

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO ANCL S.U.

Approvato a ROMA il 9 ottobre 2010 e modificato dal CN del 1 luglio 2011

Art 1

Attività di proselitismo e verifica

Rif. prec. regolamento. art. 1

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2 e art. 41 lettera d)

1. L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro per l'attuazione dei punti previsti dall'art. 2 dello Statuto promuove, tramite l'Ufficio di Presidenza Nazionale e i **Consigli Regionali**, la massima diffusione territoriale della presenza sindacale ANCL SU e questi ultimi verificano periodicamente il funzionamento di tutti gli organismi territoriali.
2. La verifica avverrà a cura, congiunta, del Segretario Amministrativo Nazionale e del Segretario Tesoriere Nazionale, che si adopereranno per il ripristino del regolare funzionamento.
3. Ove ciò non fosse possibile l'Ufficio di **Presidenza Nazionale** procederà ai sensi della lettera d) dell'art. **41** dello Statuto

Art. 2

Commissione rapporti politici

Rif. prec. regolamento. art. 2

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2 lett. c) e d)

1. Per l'attuazione dello scopo di cui alla lettera c) e d) dell'art.2 dello Statuto, l'**Ufficio di Presidenza** propone al Consiglio Nazionale la nomina di una Commissione, composta da tre membri, preposta ai rapporti politici che si avvarrà del contributo scientifico del Centro Studi Nazionale
2. Le U.P. e i Consigli Regionali che costituiranno analoghe Commissioni a livello territoriale, dovranno fare riferimento e si coordineranno con la Commissione, di cui al precedente comma, per i contatti con i politici locali

Art 3

Capigruppo ANCL

Rif. prec. regolamento. art. 4

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2 lett. e)

1. Ai fini dell'attuazione dello scopo di cui alla lettera e) dell'art.2 dello Statuto, ogniqualvolta l'Associazione sia rappresentata da propri iscritti, negli Organismi Istituzionali di categoria, l'**Ufficio di Presidenza Nazionale** ed i Consigli Provinciali per quanto di loro competenza, nomineranno, all'interno dell'Organismo, un capogruppo con compiti di coordinamento, indirizzo e raccordo.

Art. 4

Centro Studi Nazionale

Rif. prec. regolamento. art. 5

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 5

1. Il coordinatore del Centro Studi Nazionale, d'intesa con l'**Ufficio di Presidenza Nazionale**, organizza le attività di cui all'art. 5 dello Statuto, nel pieno rispetto delle priorità indicate dal Consiglio Nazionale.
2. In sede di approvazione del bilancio preventivo l'**Ufficio di Presidenza Nazionale** terrà conto del programma di lavoro e relativo impegno di spesa proposto dal Coordinatore del Centro Studi Nazionale.
3. Il coordinatore promuoverà la nascita di centri studio a livello locale, ne incentiverà l'attività raccogliendone i contributi culturali e propositivi.

Art 5

Formazione dei Dirigenti

Rif. prec. regolamento. art. 6

Articoli di riferimento dello Statuto: art 5

1. I Consigli Provinciali promuovono la partecipazione dei giovani iscritti alle proprie attività, anche attraverso il loro inserimento negli organismi associativi.
2. Ai fini della formazione di cui al comma 3 dell'art. 5 dello Statuto, l'**Ufficio di Presidenza Nazionale** si farà carico di promuovere ed incentivare anche la partecipazione dei giovani iscritti.

Art 6

Organi di informazione

Rif. prec. regolamento. art. 7

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 6

1. Sono organi di informazione nazionale dell'Associazione, quelli previsti dall'art. 6 dello statuto.
2. Gli organi di informazione delle Unioni Provinciali e dei Consigli Regionali avranno rilevanza a livello locale

Art 7

Associati

Rif. prec. regolamento. art. 8

Articoli di riferimento dello Statuto: art.7

1. Gli associati, effettivi ed onorari, possono utilizzare il logo dell'ANCL SU avendo cura di indicare sotto lo stesso "iscritto all'Unione provinciale di....."
2. Ai fini della qualifica di praticanti quale associati simpatizzanti di cui alla lett. c) art. 7 dello Statuto si considerano tali coloro che sono iscritti al Registro dei praticanti e stanno effettuando la pratica

Art. 8

Associati eleggibili

Rif. prec. regolamento. art. nessuno

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 7 comma 2 e art. 54 comma 1°

1) Sono eleggibili, a cariche interne, solo gli associati effettivi che svolgono l'attività libero-professionale in qualsiasi forma autonoma con esclusione di qualsiasi forma sia subordinata

che parasubordinata.

2) l'esclusione di cui al comma 1 riguarda attività riconducibili all'area della consulenza del lavoro.

Art 9

Associati Onorari

Rif. prec. regolamento. art. 9

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 7

1. La proposta d'iscrizione ad Associato Onorario, adeguatamente motivata, può essere formulata da un Consigliere Nazionale direttamente **all'Ufficio di Presidenza Nazionale** oppure da un associato effettivo alla propria Unione Provinciale, che la trasmetterà, corredata da parere di merito, **all'Ufficio di Presidenza Nazionale** per la delibera di competenza dopo aver sentito il Consiglio Regionale.

Art 10

Domanda di iscrizione

Rif. prec. regolamento. art. nessuno

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 7

- 1) **per domicilio professionale si intende quello eletto ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettere i) della legge 12/1979.**
- 2) **Coloro che sulla base della previgente normativa sono iscritti al altra Unione Provinciale (di residenza o di iscrizione Ordine), mantengono l'iscrizione nell'U P di provenienza ovvero richiedono l'iscrizione nell'Unione Provinciale del domicilio professionale.**

Art 11

Delibera di iscrizione

Rif. prec. regolamento. art. 10

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 8

1. In caso di trasferimento in corso d'anno l'associato non perde l'anzianità maturata precedentemente. In tale evenienza la Unione Provinciale potrà richiedere al neoiscritto solo la quota annuale di competenza provinciale.
2. **La delibera di iscrizione va annotata sul libro degli associati, ogni variazione relativa allo stato di associato dovrà essere riportata su tale registro**
3. **il collegio dei sindaci revisori provinciali verificherà la corretta tenuta del libro degli associati**

Art 12

Quota associativa

Rif. prec. regolamento. art. 11

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 9

1. Nel caso di riduzione della quota di cui al comma 6 art. 9 dello Statuto la parte di competenza del nazionale sarà proporzionalmente ridotta nel rispetto del limite del 50%.

Art 13
Diritti e doveri dell'associato

Rif. prec. regolamento. art. 12

Articoli di riferimento dello Statuto: art 11.

1. Il termine di **180** giorni di cui all'art **11** Statuto si riferisce all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo. In tutti gli altri casi è sufficiente il regolare pagamento
2. **Al fine di eliminare anomalie in merito all'incasso delle quote correnti, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitabile se in regola con le quote anche dell'anno e qualora le stesse siano scadute da meno di 180 giorni purché versate almeno 30 giorni prima della data fissata per il rinnovo degli organi.**
3. **le quote scadute cui fare riferimento per il conteggio dei 180 giorni sono quelle relative agli anni precedenti.**

Art. 14
Costituzione Unione Provinciale

Rif. prec. regolamento. art. 24

Articoli di riferimento dello Statuto: Titolo III e art. 67 comma 6°

1. **Nel caso di Unione Provinciale dell'Associazione inesistente l'Ufficio di Presidenza Nazionale invita il Consiglio Regionale, ove costituito, a nominare un Commissario delegato alla sua costituzione.**
2. **Nel caso di Consiglio Regionale infunzionale la nomina del Commissario delegato sarà a cura del Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.**
3. **In caso di costituzione di nuova Unione Provinciale, a seguito di costituzione di nuova provincia, gli associati esprimono la volontà di conservare l'iscrizione nell'Unione Provinciale di provenienza entro il 31 Ottobre dell'anno di costituzione**
4. **Per le nuove Unioni Provinciali di recente costituzione, la volontà va espressa entro il 31 ottobre 2010.**
5. **la mancata espressione di volontà determina l'automatico passaggio dall'anno successivo alla unione provinciale di domicilio professionale**

Art 15
Unione Provinciale fino a 15 iscritti

Rif. prec. regolamento. art. nessuno

Articoli di riferimento dello Statuto: art 12 comma 6 e art. 16

1. **L'assemblea provinciale di Unione fino a 15 iscritti può eleggere i propri organi adottando una configurazione più snella; in tal caso:**
 - **determina in 3 il numero dei componenti il Consiglio Provinciale;**
 - **il collegio dei sindaci revisori è sostituito da un revisore unico**
 - **il segretario amministrativo avrà anche funzioni di segretario tesoriere;**
2. **In tal caso parteciperà in ogni consesso regionale o nazionale (consiglio regionale, assemblea regionale o congresso nazionale) con un solo rappresentante: il Presidente Provinciale.**

Art 16
Assemblea Provinciale con funzioni deliberative
Avviso di convocazione

Rif. prec. regolamento. art. 28

Articoli di riferimento dello Statuto: art 14 e 16

1. Se l'Assemblea viene convocata per i motivi di cui all'art. 16 dello Statuto la richiesta può avvenire, oltre **che** dal Presidente, da parte:
 - a) del 50% degli iscritti **in regola con il versamento della quota associativa** al momento della richiesta
 - b) della maggioranza dei componenti effettivi il Consiglio Provinciale
 - c) **dal collegio dei sindaci revisori per argomenti inerenti al loro mandato.**

Art 17
Assemblea Provinciale con funzioni elettive
Avviso di convocazione

Rif. prec. regolamento. art. 29

Articoli di riferimento dello Statuto: art 15

1. La seconda convocazione dell'Assemblea provinciale di cui all'art. **14** dello statuto, deve avvenire almeno un'ora dopo la prima convocazione.

Art 18
Elezioni degli Organi Provinciali. Modalità preliminari

Rif. prec. regolamento. art. 30

Articoli di riferimento dello Statuto: art 15

1. Il Consiglio Provinciale per la definizione delle modalità preliminari alla convocazione dell'assemblea elettiva previste dall'art. **15** dello Statuto, deve essere convocato entro il termine del proprio mandato
2. Il Consiglio Provinciale, nella riunione per l'indizione dell'assemblea per il rinnovo degli organi provinciali,:
 - a) **Approva l'elenco degli iscritti, elettori o eleggibili, dopo averne controllato la loro regolare posizione;**
 - b) **fissa la data e il luogo dell'Assemblea elettiva;**
 - c) **fissa l'orario dei lavori assembleari in prima e in seconda convocazione;**
 - d) **determina un lasso di tempo per il dibattito preelettorale e per le successive operazioni di voto;**
 - e) **fissa le modalità ed i termini finali di presentazione delle liste elettorali**
3. La seconda convocazione della Assemblea provinciale deve avvenire almeno un'ora dopo la prima convocazione.
4. La lista o le liste elettorali possono contenere nominativi di associati in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere, nonché eventuali membri in surroga.
5. Tutte le liste dovranno contenere il simbolo dell'ANCL SU e saranno contraddistinte dal numero di presentazione attribuito dalla Commissione Elettorale e da eventuali scritte o motti identificativi delle stesse.

6. Le liste, così contraddistinte, potranno contenere oltre ai nominativi dei candidati al Consiglio, anche i nominativi delle candidature riferite a:
 - Collegio dei Sindaci Revisori (in numero massimo di tre membri effettivi e due supplenti)
 - **Delegati all'assemblea**
 - **Rappresentanti al Consiglio Regionale**
7. La lista, in assenza di candidati al Consiglio Provinciale, potrà, essere presentata anche per la candidatura dei soli componenti il Consiglio dei Sindaci Revisori, dei **delegati all'assemblea regionale, dei rappresentanti al Consiglio Regionale**
8. Le liste debbono essere firmate per accettazione dai candidati e sono valide se presentate da almeno un decimo degli iscritti, con un minimo di 4, all'Associazione con firme autenticate dal Presidente o da un pubblico ufficiale.
9. I presentatori non possono sottoscrivere più di una lista. I candidati non possono essere presentatori di liste né componenti della Commissione Elettorale.
10. Nel caso di più liste, le stesse sono riportate nella scheda di votazione in ordine di presentazione. L'elettore esprime il voto tracciando un segno accanto al nome dei candidati prescelti, anche su più liste, in numero non superiore ai due terzi dei candidati da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
11. Nel caso di più liste è escluso il voto di lista.
12. Nel caso in cui venga presentata una sola lista con un numero di candidati uguale al numero dei candidati da eleggere, l'elettore dovrà esprimere le proprie preferenze esclusivamente nell'ambito di quella lista, in numero non superiore ai due terzi dei candidati da eleggere. La preferenza espressa alla lista si intende voto a tutti i candidati.
13. Nel caso in cui le liste presentate contengano complessivamente un numero di candidati inferiore al numero dei candidati da eleggere, l'elettore potrà esprimere le proprie preferenze anche al di fuori di quelle liste, purché i candidati siano in possesso dei requisiti di elettorato passivo, come da elenco trasmesso alla Commissione Elettorale e sempre nel rispetto della misura massima dei due terzi dei candidati da eleggere. Nella fattispecie la scheda elettorale conterrà, oltre alle liste presentate con un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, un ulteriore spazio con un numero di righe in bianco fino alla copertura del numero dei candidati da eleggere.
14. Ciascuna scheda, su indicazione della Commissione elettorale, può prevedere righe in bianco per l'indicazione di uno o più membri in surroga i quali, nell'ambito delle rispettive liste, succedono secondo i criteri dell'art. 59 dello Statuto.
15. Ove non vengano presentate liste, l'elettore indica sulla scheda il cognome e nome e, nel caso di omonimia, anche l'anno di nascita degli eleggibili, rilevabili da apposito elenco affisso nel seggio elettorale a cura della Commissione, sempre nella misura massima di due terzi dei candidati da eleggere.

Art 19

Elezioni Delegati provinciali

Rif. prec. regolamento. art. 31

Articoli di riferimento dello Statuto: art 15 e 25

1. Il numero dei Delegati provinciali alle Assemblee Regionali è determinato ai sensi **dell'art. 15, 1° comma lettera c) con le modalità di cui al comma 4 dell'art 25**, dello Statuto.
2. Le Unioni provinciali di nuova costituzione partecipano al Consiglio Regionale, dall'anno della costituzione e fino al rinnovo dell'Assemblea Regionale, con il Presidente

- Provinciale e un rappresentante, partecipano all'Assemblea Regionale con un delegato.
3. **Nel caso di rinnovo dell'Assemblea regionale per** le Unioni costituite nei tre anni precedenti la media degli iscritti è da riferire agli anni d'attività. In ogni caso le stesse avranno diritto ad esprimere almeno un delegato.

Art 20

Il Consiglio Provinciale

Rif. prec. regolamento. art. 32

Articoli di riferimento dello Statuto: art 12, 17e 53

1. Il Candidato al Consiglio Provinciale, che ha riportato il maggior numero di voti, convoca gli eletti per l'attribuzione delle cariche entro 30 giorni successivi all'elezione. La nuova composizione degli organismi provinciali verrà, senza indugio, **trasmessa all'Ufficio di Presidenza Nazionale e al Consiglio Regionale.**
2. L'avviso di convocazione del Consiglio Provinciale contenente le indicazioni del luogo, giorno e ora, nonché l'ordine del giorno da discutere deve essere inviato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
3. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, a mezzo fax o e-mail **o con qualsiasi metodo idoneo ad attestarne la ricevuta** con preavviso di almeno tre giorni con conferma stesso mezzo ricevente.
4. La convocazione della riunione di Consiglio è trasmessa ai Consiglieri Nazionali ed ai Consiglieri Regionali iscritti alla Unione Provinciale.
5. Il Consiglio Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 2 mesi.
6. Ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e vigilanza di cui alla lettera h) comma 4 **art. 17** dello Statuto, il Consiglio Provinciale può convocare, nel corso del loro mandato, i propri rappresentanti negli Organismi di Categoria.
7. **Ai fini dell'esercizio dei compiti di predisposizione della lista o liste elettorali necessarie a rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali provinciali di categoria di cui alla lettera i) comma 4 art. 17 dello Statuto, dovrà essere garantita la presentazione di ulteriore lista qualora promossa da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Provinciale approverà l'elenco degli aventi diritto al voto e verrà convocata apposita assemblea deliberativa anche per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione dei candidati.**

Art 21

Il Collegio dei Revisori

Rif. prec. regolamento. art. 33

Articoli di riferimento dello Statuto: art 22

1. Il collegio dei Sindaci Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con diritto di parola nelle materie di propria competenza.
2. Il collegio riferisce al Consiglio Provinciale nella prima riunione utile le risultanze delle verifiche periodiche.

Art 22

L'Assemblea Generale Regionale

Rif. prec. regolamento. art. 25

Articoli di riferimento dello Statuto: art 25

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale, da trasmettere **con qualsiasi**

mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta, dovrà contenere tutti i punti **all'Ordine del giorno** con l'indicazione del luogo, giorno, ora e dovrà essere inviato **agli aventi diritto e all'Ufficio di Presidenza Nazionale almeno 20 giorni prima della data fissata per la tenuta dei lavori assembleari**.

2. In sede di prima costituzione degli Organismi Regionali **l'Ufficio di Presidenza Nazionale** fisserà la data dell'Assemblea Regionale Elettiva invitando le Unioni Provinciali ad indire le assemblee per la nomina dei delegati.
3. la mancata partecipazione dei delegati di una o più Unioni Provinciali della Regione all'Assemblea Regionale di cui all'art. **25** dello statuto non inficerà la validità, l'operato e le deliberazioni della stessa.
4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente Regionale, l'Assemblea Regionale, per la sua sostituzione, è convocata in via straordinaria dal Vice-Presidente del Consiglio Regionale.
5. Il Consiglio Regionale, almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente Regionale, fissa la data dell'Assemblea Regionale Elettiva ed invita i Consigli Provinciali ad indire le assemblee per le nomine dei nuovi delegati all'Assemblea Regionale se hanno completato i 4 anni di mandato.
6. I Consigli Provinciali comunicheranno tempestivamente, **almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva**, al Consiglio Regionale e **all'Ufficio di Presidenza Nazionale** i nominativi dei delegati eletti con i rispettivi recapiti.
7. Il Consiglio Regionale e **l'Ufficio di Presidenza Nazionale terranno** un'apposita evidenza dei nominativi dei delegati provinciali con relativi indirizzi e scadenza mandato al fine delle regolari convocazioni dell'Assemblea Generale Regionale e **del Congresso Nazionale**.
8. Il Consiglio Regionale controllerà, sulla base delle quote incassate dal regionale, la corretta determinazione del numero dei delegati, ai sensi del 4° comma dell'art. **25** dello Statuto, eletti dalle singole Unioni Provinciali al momento della comunicazione di cui al precedente **5°** comma.
9. le norme statutarie e regolamentari previste per l'elezione del Presidente Regionale vengono estese anche alle elezioni **del Vice Presidente**
10. L'assemblea Generale Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, potrà integrare e completare il presente regolamento, per il regolare funzionamento degli Organismi Regionali, nel rispetto dei principi statutari, inviandone copia al Consiglio Nazionale.
11. **L'assemblea Generale Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, può dare indicazioni, agli organismi nazionali, di colleghi, con almeno tre anni di iscrizione al sindacato e con regolare versamento anno per anno delle quote associative, che potranno essere inseriti nelle liste per concorrere agli appuntamenti elettorali di categoria.**

Art 23

Il Presidente Regionale

Rif. prec. regolamento. art. 26

Articoli di riferimento dello Statuto: art 25 e 26

1. La designazione a candidato **a Presidente Regionale, a Vice presidente Regionale, a componente il collegio dei sindaci revisori e al collegio dei probiviri regionali** viene depositata, ai sensi dell'art. **25** 10° comma dello statuto, dal Consiglio Provinciale di appartenenza previa specifica delibera **entro le ore 24 del quinto giorno precedente a quello fissato per la tenuta dei lavori assembleari**
2. Le candidature a Presidente **Regionale a Vice presidente Regionale, a componente il**

- collegio dei sindaci revisori e al collegio dei probiviri regionali**, nelle Regioni in cui manchi il Consiglio Regionale, saranno presentate il giorno stesso dell'Assemblea Regionale nelle mani della Commissione Elettorale che, nella fattispecie, sarà espressa dall'Assemblea e composta da tre delegati non candidati.
3. In caso di decadenza od impedimento del Presidente Regionale assume provvisoriamente le funzioni di reggente il Vice-presidente regionale, che convocherà l'Assemblea Regionale entro 4 mesi **dal suo insediamento**, per eleggere il nuovo Presidente Regionale.
 4. **Stessa procedura verrà adottata nel caso di sfiducia prevista dal 2° comma dell'art. 26 dello statuto.**

Art 24 Il Consiglio Regionale

Rif. prec. regolamento. art. 27

Articoli di riferimento dello Statuto: art 27

1. L'avviso di convocazione, **effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta**, del Consiglio Regionale contenente le indicazioni del luogo, giorno e ora, nonché l'ordine del giorno da discutere deve essere inviato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
2. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno tre giorni.
3. La convocazione della riunione di Consiglio è trasmessa ai Consiglieri Nazionali, iscritti nelle U.P. della Regione.
4. Il Consiglio Regionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 2 mesi.
5. Il Consiglio Regionale si riunisce su convocazione del Presidente di sua iniziativa o con la richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.
6. Il Consiglio Regionale aggiorna l'Ufficio di Presidenza Nazionale sulla sua composizione. La comunicazione si riferirà a tutti i Componenti il Consiglio Regionale e l'Assemblea Regionale e dovrà contenere oltre i dati anagrafici anche i recapiti necessari alla convocazione in occasione del Congresso.
7. **Per le Regioni con una sola provincia attiva le funzioni di Consiglio Regionale sono temporaneamente svolte dall'Unione provinciale fino alla costituzione di ulteriore Unione Provinciale.**

Art 25 Compiti del Consiglio Regionale

Rif. prec. regolamento. art. nessuno

Articoli di riferimento dello Statuto: art 28 e 25

1. **Ai fini dell'esercizio dei compiti di proporre all'Ufficio di Presidenza Nazionale i candidati della propria regione, previsto al punto i) del 1° comma dell'art. 28 dello Statuto, i Consigli Regionali:**
 - a) **Per le finalità previste dall'art. 37 comma 3, (candidature nel Consiglio Nazionale) raccolgono le disponibilità dei colleghi manifestate dai Consigli Provinciali di appartenenza.**
 - b) **Per le finalità di partecipazione agli appuntamenti di categoria Istituzionale Nazionale (CNO ENTE Previdenza) raccolgono le disponibilità dei colleghi manifestate dai Consigli Provinciali di appartenenza e li sottopongono all'Assemblea Regionale che delibererà ai sensi dell'art. 25 comma 8 lettera g).**
2. **Al fine di verificare la regolarità associativa dei singoli consiglieri regionali e dei delegati all'Assemblea Regionale, i Consigli Regionali ricevono periodicamente**

dall'Ufficio di Presidenza Nazionale l'elenco degli iscritti della propria Regione divisi per provincia che hanno provveduto al versamento della quota associativa.

Art 26

Il Congresso Nazionale

Rif. prec. regolamento. art. 13

Articoli di riferimento dello Statuto: art 32.

1. Il quorum di cui **all'art 32** comma 3 lett. b) deve intendersi con riferimento al numero di iscritti determinato alla data della richiesta
2. Per la convocazione del Congresso Nazionale, **l'Ufficio di Presidenza Nazionale**, nel rispetto delle norme statutarie, fissa **termini e modalità** in modo tale da consentire le regolari operazioni della Segreteria Amministrativa Nazionale per la convocazione dei delegati.
3. **L'ufficio di Presidenza Nazionale, in occasione del Congresso e ai fini della regolare convocazione, trasmetterà ai Consigli Regionali l'elenco degli aventi diritto alla partecipazione al Congresso, come risultante dai propri archivi e darà un termine perentorio di 15 giorni per la conferma o la modifica dei dati stessi.**
4. **Il Congresso è composto:**
 - **Dai Presidenti Regionali**
 - **dai Vice Presidenti Regionali**
 - **dai Presidenti Provinciali**
 - **dai componenti i Consigli Regionali rappresentanti delle Unioni Provinciali**
 - **dai componenti le Assemblee Regionali,**
 - **da un rappresentante ogni 100 iscritti o frazione per le province di Aosta Bolzano Trento e di quelle regioni con una sola Unione provinciale attiva;**
 - **dai Delegati provinciali eletti, nelle province di Aosta Bolzano Trento e di quelle regioni con una sola Unione provinciale attiva; in ragione di uno ogni 30 iscritti o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli iscritti nel triennio precedente e contabilizzato al 31 dicembre.**
5. **l'Ufficio di Presidenza Nazionale dopo la delibera di convocazione del Congresso ordinario o straordinario invita le province di Aosta Bolzano Trento e di quelle regioni con una sola Unione provinciale attiva ad indire apposite assemblee per l'elezione di un rappresentante ogni 100 iscritto o frazione e per l'elezione dei delegati provinciali in ragione di uno ogni 30 iscritti di cui all'art. 33 comma 3 dello statuto.**

Art 27

Il Consiglio Nazionale

Rif. prec. regolamento. art. 14

Articoli di riferimento dello Statuto: art 36.

1. La richiesta motivata di cui all'art **36** comma 4 lett. b) dello Statuto quando perviene dalle U.P. o dai Consigli Regionali deve essere preceduta da apposita delibera dei rispettivi Consigli.

Art. 28

Composizione del Consiglio Nazionale

Rif. prec. regolamento. art. 15

Articoli di riferimento dello Statuto: art 37

- 1) **I 55 consiglieri di estrazione congressuale possono essere eletti tra i Congressisti con una anzianità non inferiore a 3 anni e tra i soci effettivi, in regola con il pagamento della quota e con una anzianità non inferiore a 3 anni che sono stati presentati come candidati dai Consigli regionali di appartenenza, all'Ufficio di Presidenza Nazionale cui compete l'onere di predisporre l'elenco degli eleggibili da consegnare alla commissione elettorale appena insediata.**

Art. 29

Compiti del Consiglio Nazionale

Rif. prec. regolamento. art. 16

Articoli di riferimento dello Statuto: art 38

1. Tra le nomine di cui all'art. 41 lett. f) rientrano quelle della Commissione addetta ai rapporti politici, della Commissione per la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e di altre Commissioni permanenti.

Art 30

L'Ufficio di Presidenza Nazionale

Rif. prec. regolamento. art. 18

Articoli di riferimento dello Statuto: art 39

1. All'atto del suo insediamento, o alla prima riunione utile, il Consiglio Nazionale provvedere ad eleggere i componenti **dell'Ufficio di Presidenza Nazionale** tra i consiglieri di estrazione congressuale con elezioni libere a scrutinio segreto.

Art. 31

Convocazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale

Rif. prec. regolamento. art. 19

Articoli di riferimento dello Statuto: art 40

1. In caso di richiesta di cui al comma 1 dell'art. 40 dello Statuto, il **Presidente Nazionale** deve fissare la data di convocazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
2. L'avviso di convocazione **dell'Ufficio di Presidenza Nazionale**, nei modi e nei tempi di cui all'art. 40 dello Statuto può essere trasmessa, per conoscenza, ai rappresentanti dell'Associazione che rivestono cariche nelle Istituzioni di Categoria o ai soli capogruppo di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
3. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono essere invitati/convocati i colleghi delegati in organismi esterni alla categoria.

Art 32

Il Presidente Nazionale

Rif. prec. regolamento. art. 20

Articoli di riferimento dello Statuto: art 42

1. In caso di mancata denuncia da parte del **Presidente Nazionale** ad essere impossibilitato ad esercitare la propria carica è **l'Ufficio di Presidenza Nazionale** a rilevarne

- l'impedimento.
2. Il termine di 6 mesi di cui al comma 3 art **42** decorre dall'ultimo atto di rappresentanza dell'Associazione

Art. 33

Disposizioni relative ai procedimenti disciplinari.

Arbitrato irrituale.

Rif. prec. regolamento. art. 21

Articoli di riferimento dello Statuto: art 46

1. Il Consiglio Nazionale emana direttive di ordine procedurale cui i Collegi dei Probiviri dovranno attenersi.
2. I Collegi deliberano, quali arbitri irrituali, pronunciandosi secondo equità previo tentativo di conciliazione.
3. Essi cureranno lo svolgimento dei procedimenti secondo le modalità del Regolamento disciplinare.

Art. 34

Disposizioni relative alle controversie.

Competenze nazionali e provinciali

Rif. prec. regolamento. art. 22

Articoli di riferimento dello Statuto: art 46

1. Il Collegio dei Probiviri Nazionale, oltre ai casi di cui al comma 4 art. **46** Statuto, ha competenza esclusiva in materia d'elezioni a livello nazionale e territoriale
2. Nel caso di proposizione di ricorso al Collegio in materia elettorale il ricorrente dovrà inviarne copia **all'Ufficio di Presidenza Nazionale**.
3. Il Collegio dei Probiviri Regionali ha competenza relativamente alle controversie insorte tra i componenti degli organi locali, tra un iscritto ed un organo provinciale e tra iscritti all'Unione Provinciale.
4. Se l'iscritto è un dirigente nazionale la competenza è del Collegio dei Probiviri Nazionale.

Art. 35

La clausola compromissoria.

Rif. prec. regolamento. art. 23

Articoli di riferimento dello Statuto: art 46

1. Gli associati e gli organi dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri, Nazionale e **Regionale** per le rispettive competenze, la soluzione delle controversie insorte in materia di:
 - Ammissione associati (**art. 8** Statuto)
 - Quota associativa (art. **9** Statuto)
 - Perdita della qualifica di associato (art. **10** Statuto)
 - Diritti e doveri dell'associato (art. **11** Statuto)
- e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso e sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti, nonché in merito all'invalidazione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Art 36 **Spese di partecipazione**

Rif. prec. regolamento. art. 35

Articoli di riferimento dello Statuto: art 50

1. Il Consiglio Nazionale, su proposta **dell'Ufficio di Presidenza Nazionale**, delibera di rimborsare le spese di cui **all'art. 50** comma 2 dello Statuto nazionale, ai delegati provinciali al congresso, previa verifica dello stato d'indisponibilità economica dell'Unione Provinciale su relazione del Segretario Nazionale Tesoriere, nel caso i delegati appartengano a:
 - Unioni Provinciali costituite o ricostituite da meno di due anni;
 - Unioni Provinciali con indisponibilità di cassa documentata. La situazione di difficoltà è documentata dai bilanci approvati degli ultimi due anni e regolarmente trasmessi ai sensi **dell'art 37** 2° comma del presente regolamento
2. Ai membri **dell'Ufficio di Presidenza Nazionale** e ai colleghi cui sono stati conferiti specifici incarichi, compresi i membri di commissioni nominati dagli Organismi nazionali, le spese di viaggio vitto e alloggio saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione. Per l'utilizzo dell'autovettura propria si fa riferimento alla tariffa ACI con i limiti previsti dalla normativa fiscale.
3. Le spese di cui **all'art. 50** 3° comma dello statuto per la partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale saranno rimborsate secondo i seguenti criteri:
 - le spese sostenute dai Presidenti regionali o Consiglieri delegati saranno a carico dei rispettivi Consigli Regionali che adatteranno apposita delibera;
 - le spese **viaggio** sostenute dagli altri Consiglieri Nazionali saranno rimborsate su presentazione d'idonea documentazione originale in rapporto alla provenienza del Consigliere per un massimo di:
 - € 65 fino a 100 Km,
 - €130 fino a 300 Km,
 - €200 fino a 500 Km,
 - €260 fino a 700 Km,
 - €330 oltre i 700 Km;

il chilometraggio sarà computato una sola volta dalla sede dell'unione provinciale di appartenenza al luogo ove si svolgeranno i lavori;

le eventuali spese di vitto e alloggio, **non richieste al Nazionale**, saranno a carico delle Unioni Provinciali secondo misura prevista con apposita delibera.
4. Le spese sostenute e documentate dal **Presidente** Nazionale o da suo delegato, inerenti l'attività, saranno integralmente rimborsate.
5. Le spese degli incontri **nazionali** dei Consigli Provinciali e **Regionali** saranno a carico dei **rispettivi** Consigli.

Art 37 **Bilanci**

Rif. prec. regolamento. art. 36

Articoli di riferimento dello Statuto: art 52

1. Il bilancio annuale deve riportare le voci relative alle spese previste statutariamente e quelle deliberate dagli organi dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – ANCL SU in adempimento delle proprie funzioni ed in attuazione dei fini statutari.
2. Le Unioni Provinciali ed i Consigli Regionali dovranno trasmettere i bilanci consuntivi, vistati dal collegio dei sindaci revisori, **o dal Revisore Unico all'Ufficio di Presidenza Nazionale** – entro il 31 ottobre d'ogni anno. Le Unioni Provinciali dovranno altresì trasmettere entro la medesima data copia dei predetti bilanci ai Consigli Regionali. Il mancato invio **all'Ufficio di Presidenza Nazionale** sarà considerato preclusivo del diritto di rimborso delle spese di cui al precedente **art. 36** 1° comma.
3. Tutte le spese rimborsabili agli associati che ricoprono cariche associative, devono essere inserite nei bilanci preventivi. Il Consiglio Nazionale, i Consigli Regionali e i Consigli Provinciali devono adottare le opportune delibere per contemperare i flussi di entrata e di uscita.
4. La richiesta di rimborso delle spese di competenza del Consiglio Nazionale deve essere inoltrata alla Segreteria Amministrativa Nazionale che disporrà, previo controllo, il rimborso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. I Consigli Provinciali e Regionali, nella redazione dei propri bilanci, dovranno attenersi allo schema contabile predisposto **dall'Ufficio di Presidenza Nazionale**
6. **La data del 30 settembre per sottoporre all'approvazione dell'organo competente il bilancio preventivo e consuntivo deve intendersi come termine ultimo. I responsabili degli enti che svolgono anche attività di natura commerciale devono curare il rispetto dei termini fiscali nell'approvazione del bilancio.**

Art 37-bis **Presentazione liste elettorali**

Rif. prec. Regolamento: nessuno

Articoli di riferimento dello Statuto: art 53

1. la proposizione di ulteriore lista a cura delle minoranze di cui all'art. 53 commi 2 e 3 deve essere effettuata, nello spirito statutario, all'interno del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Provinciale appositamente convocati con all'ordine del giorno i rinnovi istituzionali.
2. La presentazione delle liste sarà a cura del Consiglio Provinciale o del Consiglio Nazionale.
3. I nominativi da inserire nelle liste dovranno avere i requisiti di cui all'art. 54 1° comma per il livello provinciale o all'art 25 comma 8 punto g) per il livello nazionale.

Art 38 **Elettorato passivo – requisiti**

Rif. prec. regolamento. art. 37

Articoli di riferimento dello Statuto: art 54

4. Il periodo di tempo di due anni **o tre anni** solari d'iscrizione quale requisito soggettivo dell'elettorato passivo è da intendersi nel senso che devono essere trascorsi almeno due/tre anni dal momento della delibera di iscrizione alla data di svolgimento delle elezioni, con riconoscimento di un'intera annualità qualora l'iscrizione sia avvenuta

- entro il 30 giugno.
2. soppresso
 2. Nel caso di nuova costituzione d'Unione Provinciale o ricostituzione d'Unione Provinciale inattiva, si prescindere dal requisito temporale di cui al precedente comma 1.-

Art 39 **Incompatibilità**

Rif. prec. regolamento. art. 38

Articoli di riferimento dello Statuto: art 54

1. Si precisa che la incompatibilità di cui **all'art. 54** comma 5 dello Statuto opera soltanto per le seguenti cariche:

a) Nazionali

- Componente del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.AC.L.;
- Componente del Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- Componente dei Collegi Nazionali dei Revisori dei suddetti organismi.

b) Locali

- **Presidente Ordine Provinciale**

2. L'incompatibilità rileva allorquando la elezione ad incarichi di cui sopra scaturisce da una candidatura o da una designazione di un organo sindacale. Pertanto, coloro che risultino eletti alle cariche di cui al punto 1) non potranno ricoprire, contemporaneamente, le seguenti cariche dell'Associazione:

Al livello nazionale

- **Presidente** Nazionale
- Consigliere Nazionale
- Presidente Regionale
- Presidente Provinciale

Al livello locale

- **Il Presidente Regionale e il Presidente provinciale, se eletto Presidente dell'Organismo istituzionale locale di categoria, deve lasciare la propria carica sindacale.**

Art 40 **Consultazione documenti**

Rif. prec. regolamento. art. 39

Articoli di riferimento dello Statuto: art 66

1. I libri dell'associazione sono:
 - libro degli associati
 - libro verbali dei congressi
 - libro verbali delle Assemblee (Regionali e Provinciali)
 - libro verbali riunioni di consiglio (Nazionale, Regionale, Provinciale)
 - libro verbali **dell'Ufficio di Presidenza Nazionale**
 - libro determinazioni del **Presidente** Nazionale
 - libro verbali del collegio dei sindaci revisori **o del Revisore Unico**
 - **libri contabili**
2. I libri dell'Associazione possono essere visionati su richiesta scritta motivata dagli associati che ne abbiano interesse diretto e che siano in regola con il pagamento

delle quote associative.